

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - D.D. n. 331-19174 del 14/5/2012 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Stura di Lanzo in Comune di Germagnano ad uso energetico, assentita alla Basikdue SpA

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 331-19174 del 14/5/2012 - Codice univoco: TO-A-10361

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Basikdue SpA (omissis) con sede legale in Bonvicino (CN) F.ne Materassi n. 22 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Stura di Lanzo in Comune di Germagnano in misura di 9500 litri/s massimi 3850 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 20 la potenza nominale media di kW 754,9;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 14/5/2012 e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Germagnano), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6) di stabilire che la domanda in oggetto, ai sensi delle "Disposizioni transitorie e finali" di cui alla parte V del D.M. 10.9.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ricade in quelle soggette alla possibilità, per i procedimenti già in corso, di concludere i medesimi ai sensi della previgente normativa "qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti", come accertato in corso di istruttoria;

7) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata sia nell'ambito dell'esercizio dell'impianto che nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone ed agli Enti rivieraschi, oltre a darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

(...omissis...)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/5/2012:

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario si obbliga:

- 1) a rispettare gli impegni di cui all'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 11/5/2011 per quanto attiene gli impegni assunti verso il Comune di Germagnano;
- 2) a rispettare le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 29/12/2010 con la Saber Santa Lida srl registrata ad Alba il 4/1/2011 al n. 26/01 serie 3;
- 3) a garantire le eventuali future necessità irrigue che dovessero manifestarsi nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, senza pretesa di indennizzi e provvedendo a tale scopo a predisporre apposito stacco dalla condotta forzata, secondo quanto indicato nel progetto di cui al precedente articolo 4);
- 4) a garantire che le acque provenienti dal depuratore della Cartiera di Germagnano vengano scaricate unitamente alla restituzione delle acque turbinate, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Germagnano;
- 5) ad evitare interferenze, anche in fase di cantiere, con la discarica prossima al sito di intervento, e con le relative strutture di servizio e di monitoraggio;
- 6) a smaltire i rifiuti provenienti dallo sgrigliatore secondo la normativa vigente;
- 7) ad esercitare la derivazione ad acqua fluente, in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione, attuando le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua; in particolare è consentito l'invaso del canale di carico esclusivamente a seguito di fermo impianto; in tal caso il concessionario può attuare la manovra di invaso gradualmente, usufruendo solo della quarta parte della portata del corso d'acqua. Per il controllo di tali manovre il concessionario è tenuto a fare riferimento agli strumenti di cui all'art. 6 del presente disciplinare e tenere sempre a disposizione dell'Autorità concedente i relativi diagrammi.

(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima – DMV base, di 3.124 litri/s, di cui 2.050 litri/s attraverso la paratoia sghiaiatrice in sponda sinistra a lato della scala di risalita per l'ittiofauna, ed i restanti 1.074 litri/s dalla scala medesima.

Attraverso la medesima paratoia dovrà essere lasciata defluire la componente di modulazione del DMV, pari al 10% della differenza tra la portata in arrivo da monte ed il DMV base.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del DMV base.

(... omissis ...)"